

Verbale n. 14

Adunanza del 17 ottobre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 9.30 in Torino presso la sede del Corecom, piazza Solferino n. 22, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Alessandro DE CILLIS, Presidente, Gianluca Martino NARGISO, Vicepresidente, Vittorio DEL MONTE, Commissario e con l'assistenza della Signora Pina Rosa Serrenti nella funzione di Segretario verbalizzante.

Delibera n. 72 – 2017

Oggetto: Definizione della controversia GU14 365/2016 – XXX FRIGERIO / WIND TRE S.p.A. (già H3G S.p.A.).

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del

Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA l'istanza GU14 1.11.12.5/365/2016 con cui XXX Frigerio chiedeva l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito, per brevità, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A., di seguito, H3G), ai sensi dell'art. 14 del Regolamento;

VISTA la nota con cui il Corecom comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE le memorie difensive presentate dal gestore;

UDITE le parti nell'udienza di discussione;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario avv. Vittorio Del Monte;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia

L'istante, nella propria istanza introduttiva, in riferimento all'utenza XXX, rappresenta:

- che il contratto n. 11748409 in essere con H3G, denominato TRE DATI PLUS, è relativo a traffico dati con plafond predefinito di 1 GB giornaliero e 30 GB mensili;
- che in data 6/5/2016 si è svolta udienza nell'ambito di altro contenzioso relativo alla stessa utenza in cui si contestava all'operatore la violazione della delibera 326/10/CONS per addebiti in extrasoglia e per cui si raggiungeva la conciliazione con l'impegno a rimborsare le somme indebitamente trattenute;
- che in data 19/5/2016 venivano accertati, tramite App Clienti, nuovi addebiti in extrasoglia per cui veniva inviata email di reclamo;
- che l'operatore rispondeva in modo non esaustivo;
- che in data 25/5/2016, sempre tramite App Clienti, venivano accertati ulteriori addebiti relativi a servizi e opzioni accessorie a pagamento "EMCUBE", mai richiesti e/o volontariamente attivati;

- che nei giorni seguenti tali tipi di addebiti proseguivano quasi quotidianamente con denominazioni o codici sempre diversi, alternandosi o aggiungendosi ad addebiti in extrasoglia;
- che il reclamo inviato l'operatore rispondeva dicendo che avrebbe inserito il blocco (c.d. barring);
- che gli addebiti sono comunque proseguiti nei mesi successivi;
- che nell'udienza di conciliazione l'operatore si diceva disponibile a rimborsare gli addebiti in extrasoglia e per servizi accessori a pagamento, ma non alla corresponsione degli indennizzi.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

- 1) rimborso delle somme relative ad addebiti in extrasoglia da quantificare nell'arco temporale che intercorre dal 6/5/2016 al giorno della definizione;
- 2) rimborso delle somme relative ad addebiti di servizi e opzioni a pagamento da quantificare nell'arco temporale che intercorre dal 6/5/2016 al giorno della definizione;
- 3) indennizzo non inferiore a € 300,00 per aver gestito in modo inefficace gli innumerevoli reclami, per aver continuato nel tempo ad adottare modalità non idonee a interrompere le sopracitate violazioni e per non aver mai effettuato un qualsivoglia indennizzo automatico o storno nelle fatture successive;
- 4) di recedere anticipatamente dal contratto senza ulteriori costi.

L'operatore, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

- che, in via preliminare, la domanda di risoluzione del contratto è inammissibile/improcedibile ai sensi dell'art. 19, comma 4 e 5 dell'all. A alla delibera 173/07/CONS, non essendo tale richiesta demandabile, per espressa previsione normativa, al Corecom adito poiché la condanna dell'operatore ad un *facere* esula dai poteri concessi all'autorità in base al Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti;
- che la tariffazione del traffico generato dalla numerazione XXX è avvenuta secondo quanto pattuito contrattualmente e nel rispetto del piano tariffario "Tre.Dati Plus 2015" che prevede, a fronte del versamento di un canone mensile, una soglia di traffico internet sotto rete 3 al mese con un limite di un GB giornaliero;
- che gli importi addebitati sotto le voci "Internet sotto rete 3" sono stati fatturati nel rispetto della delibera 326/10/CONS che all'ultimo comma dell'art. 3 sancisce, quale soglia unica per tutti gli utenti consumer l'importo di € 50,00/mese come limite massimo di consumo per traffico dati;
- che la citata norma fa salva l'ipotesi in cui l'utente abbia comunicato al gestore la volontà di fissare un diverso limite quale soglia di blocco del traffico prodotto dalle proprie sim;

- che l'istante non ha mai optato per una diversa soglia di "sicurezza", ragion per cui l'operatore ha mantenuto la soglia preimpostata di € 50/mese che non sono mai stati superati;
- che il cliente ha sempre la possibilità di monitorare il traffico effettuato attraverso vari strumenti che ne consentono il controllo come numeri gratuiti o accedendo all'Area clienti del sito nonché di attivare il servizio gratuito "Sms Infosoglie" che consente di ricevere le notifiche in prossimità dell'esaurimento delle soglie previste dalle opzioni tariffarie;
- che le voci addebitate per "Pagine Portale 3" e per "Contenuti Portale 3" si riferiscono a servizi erogati in abbonamento e consistono in contenuti scaricabili la cui attivazione può avvenire solo da parte dell'utente sia da "Portale 3" sia da siti internet mobile esterni;
- che detti contenuti sono erogati dal *provider* con il quale H3G ha precisi rapporti contrattuali o da un terzo soggetto che ha rapporti contrattuali con altri operatori;
- che il rapporto tra H3G e questi provider garantisce controlli stringenti e prevede che vengano inviati settimanalmente sms gratuiti di *caring* con lo stato di attivazione del servizio e le modalità di disattivazione dei contenuti acquistati in modo che il cliente possa sempre conoscere dell'attivazione in corso e intervenire nella disattivazione;
- che a fronte della ricezione dei predetti sms risulta documentalmente provato che l'istante abbia contestato gli addebiti e ricevuto i rimborsi fino all'udienza del 6/5/2016;
- che in data 28/6/2016 è stato attivato il c.d. *barring* e quindi, anche qualora venisse riconosciuto all'istante il diritto alla ripetizione delle somme contestate, dovranno essere riferite unicamente a detto periodo;
- che la domanda di indennizzo per aver continuato nel tempo ad adottare modalità non idonee a interrompere le violazioni non potrà trovare accoglimento perché, come già detto, la sig.ra Frigerio avrebbe potuto evitare il verificarsi degli addebiti adottando le cautele sopradette e perché l'Autorità ha comunque stabilito che per tali fattispecie non può parlarsi di attivazione di servizi non richiesti ma di fatturazione indebita che può essere soddisfatta attraverso la restituzione degli importi in contestazione o mediante lo storno degli stessi, prevedendo peraltro dei limiti temporali imposti dall'art. 123 del Codice Privacy;
- che anche l'indennizzo per mancato riscontro al reclamo andrà respinto in quanto la stessa istante produce risposte dell'operatore.

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore chiede il rigetto delle domande avversarie.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito

L'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ad eccezione della domanda sub 4) stante che, come affermato dalle pronunce dell'Autorità e dei Corecom delegati (cfr., in ultimo, delibera 1/16/CRL), la richiesta di condanna ad un obbligo di *facere* è estranea alla odierna cognizione ai sensi del comma 4 dell' art. 19 del Regolamento, poiché l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali

rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

B) Nel merito

Per circoscrivere l'ambito temporale in cui si collocano le contestazioni dell'istante e, conseguentemente la presente pronuncia, occorre preliminarmente osservare che la sig.ra Frigerio, per la medesima numerazione e identiche problematiche ha instaurato altri tre procedimenti di conciliazione (due precedenti all'istanza di conciliazione prodromica del presente procedimento di definizione e uno seguente), tutti conclusi con esito positivo. In particolare, nell'ultima procedura, che si riferisce al periodo successivo alla presentazione dell'istanza di definizione in oggetto, le parti hanno concordato uno storno parziale della fattura n. 1733198197 e la disattivazione della sim con storno della fatturazione a partire dal conto successivo a quello anzidetto e fino alla chiusura del ciclo di fatturazione. Pertanto le fatture contestate nella controversia che ci occupa vanno dalla n. 1635475779 del 8/6/2016 alla fattura precedente la fattura n. 1733198197 soprarichiamata.

B.1 Sull'addebito di traffico in extrasoglia

Il piano tariffario "Tre.Dati Plus 2015" scelto dall'istante prevede una soglia mensile di traffico Internet di 30 GB con un limite giornaliero di 1 GB.

Non risulta, dalla pur copiosa documentazione in atti, che l'operatore abbia prontamente fornito all'istante indicazioni in merito al raggiungimento della soglia di consumo prevista dall'offerta, né tantomeno in ordine alle diverse condizioni economiche applicate, motivo per il quale deve ritenersi che l'istante non sia stato informato del superamento del limite massimo del 1 GB giornaliero previsto dall'opzione in questione.

Quanto rilevato non è conforme a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della delibera 326/10/CONS, in materia di misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e personali, il quale testualmente recita: "Gli operatori mobili, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffato a forfait (di tempo o di volume), rendono disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una soglia di consumo pari ad una percentuale del plafond di traffico (di tempo o di volume) scelta dall'utente tra le diverse opzioni proposte dall'operatore, informino l'utente medesimo: a) del raggiungimento della soglia; b) del traffico residuo disponibile; c) del prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond".

Alla luce di quanto suddetto, l'utente ha diritto al rimborso (ovvero, ove non fosse stato saldato, allo storno) del traffico Internet fatturato in extrasoglia a partire dalla fattura n. 1635475779 e fino alla fattura precedente alla n. 1733198197.

B.2 Sull'addebito di servizi a pagamento non richiesti

L'utente lamenta inoltre l'addebito di servizi a sovrapprezzo non richiesti.

L'operatore esclude la propria responsabilità, dichiarando che i servizi sarebbero stati attivati dall'utente.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte.

Sul punto si evidenzia che il D. M. 2 marzo 2006, n. 145, “Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo”, all’art. 12 dispone che “le informazioni o prestazioni dei servizi a sovrapprezzo sono precedute, indipendentemente dalla durata del servizio, da un messaggio di presentazione, chiaro ed esplicito” e all’art. 13 che “il servizio a sovrapprezzo è erogato solo dopo l’esplicita accettazione da parte dell’utente finale”.

Inoltre, l’art. 3 della delibera 664/06/CONS testualmente prevede che “ai sensi dell’art. 57 del Codice del consumo, è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell’utente”.

In base ai principi generali sull’onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ., ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Spettava dunque all’operatore provare che l’utente avesse effettivamente richiesto e sottoscritto il servizio attivato, prova che non è stata fornita da H3G.

Si evidenzia che, ai sensi di quanto prescritto dalla delibera 664/06/CONS già richiamata, in presenza di contestazioni concernenti l’attivazione di servizi non richiesti l’operatore deve provare di avere ottemperato agli oneri di cui all’art. 2, commi 5, 6 e 7.

Ebbene, nel caso oggetto di disamina, H3G non ha fornito alcun documento da cui risulti l’esistenza di una manifestazione di volontà dell’utente di attivare i servizi a sovrapprezzo *de quibus*.

E’ ragionevole ritenere che l’operatore non avrebbe potuto addebitare il relativo costo sul conto telefonico dell’utente, stante la mancata acquisizione, da parte del fornitore del servizio, dell’esplicito consenso da parte dell’utente stesso.

Peraltro, il Codice del Consumo, così come da ultimo riformato in attuazione della Dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, stabilisce che prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista deve chiedere il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto, utilizzando opzioni prestabilitate, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

H3G, che ha descritto la procedura di attivazione dei servizi a sovrapprezzo scaricabili da “Pagine Portale 3” e “Contenuti Portale 3”, soffermandosi sui particolari accorgimenti posti in essere a tutela dell’utenza e volti ad evitare attivazioni involontarie ed inconsapevoli, non ha

però fornito la prova che gli addebiti in fattura siano riferibili ad attivazioni volontarie e consapevoli dell'utente, né che siano stati inviati all'utente gli sms di *caring* per avvisarlo degli abbonamenti attivi.

Inoltre, pur volendo prendere in considerazione i rilievi della Società circa l'estraneità della stessa al rapporto tra il fornitore del servizio a sovrapprezzo e l'utente, essa è comunque tenuta, in base a quanto disposto all'articolo 5, comma 4, della delibera n. 418/07/CONS, a disattivare immediatamente i servizi a sovrapprezzo in abbonamento e ad interrompere i conseguenti addebiti, a decorrere dalla semplice richiesta dell'utente.

Tanto premesso, attesa la condotta inadempiente da parte di H3G alla luce della normativa sopra citata, è ragionevole accogliere la domanda dell'utente e quindi riconoscere che egli abbia diritto al rimborso (ovvero, ove non fossero state saldate, allo storno) delle somme addebitate per servizi a sovrapprezzo a partire dalla fattura n. 1635475779 e fino alla fattura precedente alla n. 1733198197.

B.3 Sulla richiesta di indennizzi vari

In merito alla richiesta di indennizzo per "aver continuato nel tempo ad adottare modalità non idonee a interrompere le sopracitate violazioni e per non aver mai effettuato un qualsivoglia indennizzo automatico o storno nelle fatture successive" occorre precisare che nel Regolamento indennizzi non sono contemplate tali ipotesi di disservizio né si ritiene possa farsi ricorso all'analogia, come consentito dall'art. 12 del medesimo Regolamento, anche perché, secondo l'orientamento dell'Autorità, espresso nelle più recenti decisioni (*ex multis*, delibera Corecom Abruzzo n. 18/16), "la fornitura di contenuti digitali *premium* non può essere ricompresa tra le fattispecie per le quali è applicabile l'apparato indennitario predisposto nell'ambito della definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, attesa l'impossibilità tecnico-giuridica di qualificare tali contenuti quali servizi di comunicazione elettronica, sebbene accessori".

Quanto alla richiesta di indennizzo per aver gestito in modo inefficace i reclami, l'utente ha allegato numerose e-mail inviate al servizio clienti H3G a partire dal 20/5/2016.

Per quanto risulti agli atti che H3G abbia riscontrato i reclami con varie comunicazioni, sempre a mezzo posta elettronica, il contenuto delle stesse non può ritenersi sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla Delibera AGCOM 179/03/CONS. La semplice circostanza che una risposta in forma scritta vi sia stata non libera l'operatore, atteso che la disposizione richiamata richiede che essa sia adeguatamente motivata e debba indicare gli accertamenti compiuti (cfr. in tal senso AGCOM Delibera n. 117/10/CIR). Nel caso di specie, invece, l'operatore si dilunga, ad esempio, nello spiegare cosa sia Emcube (società fornitrice di contenuti multimediali e di servizi a valore aggiunto) ma solo dopo una serie di scambi e a oltre un mese di distanza suggerisce al cliente di richiedere il *barring* dei servizi a pagamento che, peraltro, una volta inserito in data 28/6/2017, non risulta essere risolutivo ai fini della soluzione del disservizio.

L'articolo 8, comma 4 della delibera 179/03/CSP stabilisce infatti che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e, comunque, non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ne consegue il riconoscimento al ricorrente, ex art. 11 del Regolamento, di un indennizzo da mancata risposta al reclamo. In considerazione dei 105 giorni intercorrenti dal 20/5/2016 al 17/10/2016, giorno dell'udienza di conciliazione durante la quale l'istante ha potuto

interloquire con l'operatore sulla questione oggetto di contestazione (già decurtati i 45 gg. di cui all'art. 8, comma 4 della delibera n. 179/03/CSP e all'art. 9 della Carta servizi H3G come termine per la definizione dei reclami), l'istante ha diritto alla corresponsione dell'importo di € 105,00.

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, ne consegue che l' indennizzo come finora determinato dovrà essere maggiorato dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

C) Sulle spese del procedimento

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'art. 19, comma 6) del Regolamento, che sancisce che "l'Autorità [...] può riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura" e che nel determinare rimborsi e indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, considerato il comportamento delle parti durante i procedimenti di conciliazione e definizione, il valore della controversia e le offerte effettuate dall'operatore nel corso dei suddetti procedimenti, si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'istante l'importo onnicomprensivo di € 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi sopra indicati, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da XXX Frigerio, residente in XXX, nei confronti dell'operatore Wind Tre S.p.A. (già H3G S.p.A.), XXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XX, il quale operatore è tenuto:

- **rimborsare** (ovvero stornare, in caso di mancato pagamento) il traffico Internet fatturato in extrasoglia a partire dalla fattura n. 1635475779 e fino alla fattura precedente la n. 1733198197;
- **rimborsare** (ovvero stornare, in caso di mancato pagamento) le somme addebitate per servizi a sovrapprezzo a partire dalla fattura n. 1635475779 e fino alla fattura precedente la n. 1733198197;
- **corrispondere** in favore dell'istante, a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo, la somma di € 105,00, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo;
- **corrispondere** in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Alessandro De Cillis

Il Commissario relatore
Vittorio Del Monte